

Note alle tabelle 1 e 2

Nota 1	L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura ($k = 2$) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o una percentuale superiore. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.
Nota 2	L'esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero. La norma ISO 5725 riporta ulteriori specifiche.
Nota 3	La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell'ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell'intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è definito in maniera più completa nella norma ISO 5725.
Nota 4	Il limite di rilevazione è pari a: tre volte la deviazione standard all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro; oppure cinque volte la deviazione standard del campione bianco (all'interno di un lotto).
Nota 5	In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60%).
Nota 6	Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.
Nota 7	I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità pH.
Nota 8	Metodo di riferimento: EN ISO 8467.
Nota 9	Le caratteristiche di prestazione dei singoli pesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi pesticidi è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30%, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80%.
Nota 10	Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.
Nota 11	Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.
Nota 12	L'incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC).
Nota 13	L'incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2017.

Modifica del decreto 18 novembre 2014, recante: «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;


Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2015;

17A05618



Visto, in particolare, l'art. 31, comma 6 del cennato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, a tenore del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea;

Visto il verbale dei servizi della Commissione europea del 20 febbraio 2017, relativo alla Indagine NAC/2016/018/IT concernente gli aiuti diretti, nel quale sono evidenziati gli elementi da modificare o integrare rispetto alla notifica delle decisioni nazionali sull'agricoltore in attività di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, operata tramite il sistema ISAMM il 1° agosto 2014, in particolare per quanto concerne l'ampliamento della lista negativa;

Vista la comunicazione n. 3872 del 3 marzo 2017, con la quale il comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato-regioni avanza la richiesta di verificare la possibilità di sopprimere l'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2015, dopo ulteriori approfondimenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i servizi della Commissione europea;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuata con nota ministeriale 4 maggio 2017, prot. GAB 5601, con la quale tra l'altro si preannunciava la possibilità di adeguare l'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, a seguito degli approfondimenti richiesti dal Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 2 marzo 2017 e la relativa informativa resa alla Conferenza medesima nella seduta del 4 maggio 2017;

Ritenuto necessario conformare il disposto dell'art. 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 al regolamento delegato (UE) n. 639/2014, art. 13, paragrafo 1, terzo comma, per quanto riguarda i criteri alternativi che consentono ad un soggetto di dimostrare che le sue attività agricole non sono insignificanti ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto ministeriale 18 novembre 2014

1. All'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), sono soppresse le parole «, ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non si applica ai soggetti che operano prevalentemente in zone montane e svantaggiate e che forniscono prove verificabili di avere un livello minimo di occupati iscritti alla sezione agricoltura dell'INPS per almeno 816 giornate annue complessive.».

Art. 2.

Abrogazioni

1. L'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2015 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 752

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014

Oneri eliminati

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere: documentazione.

Le aziende che operano in montagna, al fine di poter essere escluse dalla lista negativa di agricoltori in attività di cui all'art. 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dovranno fornire apposita documentazione che dimostri che l'azienda stessa occupi in agricoltura almeno 816 giornate lavorative complessive annue.

17A05761

